

Verbale di assemblea straordinaria dell'Organizzazione di volontariato

"Humus"

Il giorno 10 del mese di Ottobre dell'anno 2020 alle ore 17 si è riunita, presso la sede sociale dell'Organizzazione di Volontariato "Humus", sita in Salerno alla Via Rufoli 67, l'assemblea dell'associazione di volontariato per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

Modifica e adeguamento dello statuto alla disciplina generale prevista dal Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Sono presenti personalmente i soci (come si evince dal foglio firme allegato), che forma parte unica ed integrante del presente verbale.

Presiede l'assemblea la signora Laretta Laureti, la quale nomina segretario della riunione

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello statutariamente previsto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita.

Espone ai presenti la necessità di adeguare lo statuto sociale alle previsioni del Codice del Terzo Settore e aprendo la discussione invita gli associati a deliberare in tal senso.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, Il Presidente comunica che la variazione dello statuto si rende necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore 8Decreto Legislativo n. 117-2017) per tutto ciò che concerne la nuova disciplina giuridica sulle organizzazioni di volontariato e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt.1-3 D.Lgs.117/2017), alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt.4-16 D.Lgs.117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt.17-19 D.Lgs.117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt.20-31 e art 87 D.Lgs.117/2017), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt.32-34 D.Lgs.117/2017) nonché all'art.47 D.lgs. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D.Lgs.117/2017 relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal titolo X del D.Lgs.117/2017 per quanto applicabile.

L'efficacia del presente statuto è condizionata all'operatività del RUNTS e all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 104, comma 2 del CTS; alla luce di ciò, fino all'avveramento delle condizioni sopra riportate, l'Associazione risulterà regolata dal precedente statuto conforme alla disciplina ONLUS (L.460/97).

Successivamente il presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione; al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata a discuterlo e a modificarlo, se necessario.

Alla conclusione della lettura di tutti gli articoli, viene posto a votazione palese l'intero Statuto.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

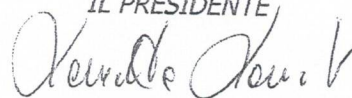
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, richiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 D.Lgs.117/2017 nonché l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs.117/2017 come modificato dall'art.26, comma 1 del D.Lgs. n. 105/2018.

Il Presidente, rilevato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale a cui si allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si richiede che il presente verbale di assemblea straordinaria e l'allegato statuto siano registrati con applicazione dell'esenzione del bollo, ai sensi dell'art.82 comma 5 del D.Lgs.117/2017 ed esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 36 ultimo periodo del D.Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art.26, comma 1 del D.Lgs. n. 105/2018.



Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del 1 / 1

COGNOME	NOME	Firma	Delegato	Firma delegato
LAURETTA LAURETI	LAURETTA	<i>Lauretti</i>		
DESIDERIO	M. ROSARIA	<i>M. Rosaria</i>		
ROSSI	ANDREA	<i>Andrea Rossi</i>		
		<i>OLMOLA ROSSI</i>		
ANTONIO	SICA	<i>Sica Antonio</i>		
NICOLA	ANGELO	<i>Angelo Nicola</i>		
LAMBIASE	CARLO	<i>Carlo Lambiase</i>		
LAMBIASE	PIETRO	<i>Pietro Lambiase</i>		
MAROTTA	A. MARIA	<i>A. Maria</i>		
DE LUCA	MARIA TERESA	<i>Maria Teresa</i>		
LOCCIO LA	FRANCESCO	<i>Francesco</i>		
SILVERI	GIULIA	<i>Giulia</i>		
CAMARDA	PATRIZIA	<i>Patrizia</i>		
D'AURIA	PASQUALE	<i>Pasquale</i>		
LAURETI	MARINA	<i>Marina</i>		
<i>Brighte</i>	MARINA	<i>Maria Brighte</i>		
CALIFIANO	SILVANA	<i>Silvana</i>		
FORTUNATO	ELIO	<i>Elio</i>		
AMICH	GABRIELA	<i>Gabriela</i>		
SAUTUCCI	LUIGI	<i>Luigi</i>		
VASSALCO	FERDINANDO	<i>Ferdinando</i>		

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI RENDICONTI

E

3256

Agente di Rappresentanza

del 22/10/2020

[Handwritten signature]

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "HUMUS"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "HUMUS", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "HUMUS ODV" oppure "HUMUS organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in SALERNO, via Rufoli n.67. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci e le riunioni degli organi sociali possono svolgersi sia presso la sede sociale che altrove, previo consenso espresso dei soci.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione opera nel territorio della provincia di Salerno.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

(a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

(l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

(s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

(t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

(z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- attività di recupero delle tradizioni artigianali vietresi quali ad esempio: la tecnica del lucignolo, la lavorazione al tornio, la decorazione a mano;

- attività diretta alla diffusione dell'arte della ceramica, con particolare attenzione all'insegnamento dell'arte e tecnica alle persone che vivono in stato di disagio sociale quali ad esempio disabili, minori a rischio di devianza sociale, ecc.

- attività di organizzazione di seminari, mostre, concorsi e premi finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio e le potenzialità artistiche delle persone disabili;

- attività di laboratorio finalizzate a creare opportunità concrete di integrazione e socializzazione per le persone con disagio;

A. R. Rossi

Maria Rosalia Derschi

Carlo Lombardi

Angelo Nicolao

Pietro Lombardi

Almendra Rossi A. Sica
Maurizio Rossi A. Sica

parentale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle richieste di adesione e comunque entro 60 giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

In caso di accoglimento della richiesta di adesione, il nuovo socio, nei successivi trenta giorni dovrà versare la quota annuale di iscrizione, con rilascio della relativa ricevuta.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per decesso (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
 - mancato pagamento della quota annuale trascorsi tre mesi dalla data di scadenza prevista;
- può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r., impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti (anche monocratico);
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci di maggiore età iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure

Ornoldea

A. Sica

Mario Rogerie Desideri

previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- determina l'importo della quota sociale annua di iscrizione all'Associazione, che va versata in un'unica soluzione 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il presidente nomina un Segretario che redige il verbale lo sottoscrive in calce unitamente al Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o mediante invio individuale a tutti i soci a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'assemblea deve essere convocata almeno 5 giorni prima del suo svolgimento.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) data, ora e sede della prima ed eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b) ordine del giorno.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avvengono a scrutinio palese ad eccezione di quelle aventi ad oggetto l'esclusione di un socio, o in caso di richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 dei presenti.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e

A. Rossi

APRIL

Maria Rosaria D'Amico

degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Costituisce causa di decadenza la assenza ingiustificata per ben due volte alle riunioni regolarmente convocate.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli cooptando il socio o i soci che nell'ultima elezione dell'Assemblea seguivano per numero di voti. In tal caso la prima assemblea dei soci successiva alla sostituzione, provvede alla convalida di tali nomine.

I nuovi consiglieri scadono dal mandato unitamente ai componenti del Consiglio direttivo nominati all'inizio del triennio.

Qualora venga a mancare un numero di componenti superiore alla metà, Il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente tra i propri membri;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- ratificare alla prima seduta i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il

Andrea Rossi
consiglio direttivo

A. Rossi

Maria Rosaria Di...
Vicepresidente

Anna Rosalese

Carlo...

Donato...

proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A. Rossi + Sica
Anastasia M. ...

Mario Rosaria Denio
Rosaria Briphenti

Califano *Giordano* *And* *Luigi* *Enrico* *Vesello* *Di* *Caro*

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la

(XURO)

Q° Rossi

Monia Maria Persico
Angelo Nicolao

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

t. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

t. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

t. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

La presente costituita associazione già costituita quale "HUMUS O.N.L.U.S.", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, richiama la norma di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, per l'applicazione delle nuove disposizioni fiscali.

Paolo Lencese

Carlo Lencese

Donna Maria
Caffè

Maria Rosalia Periccioli

Amabilia Rossi + 816
immarelo musico

P. Camarada

Raffaele
Hocia Brighenti

Vincenzo Lencese

Alfredo
Fulgenti

Febella Quel

Vincenzo
Roccia

Maria Teresa
MIA MARIA MAROTTA - (data)